

LA COSIDDETTA «SERVITU' DI RASTARA»

Raffaele NUOVO ()*

[(*) già Magistrato del Tribunale di Cremona – parziale estratto da: AA VV, *Contributo allo studio delle acque della provincia di Cremona*, Ed. Provincia di Cremona – 1996]

La raccolta degli usi vigenti nella provincia di Cremona, editi nel 1986, riporta a pagina 18 la definizione e la disciplina della *servitù di rastara*, in un testo sostanzialmente uguale a quello riportato nelle raccolte precedenti.

Secondo tale consuetudine, «la servitù d'uso e la proprietà dei cavi di irrigazione e di scolo comprende anche la servitù (accessoria) di “rastara”, vale a dire il diritto del gestore del cavo di passaggio lungo entrambi i cigli del cavo stesso e di deposito delle materie di spurgo sulle strisce limitate dai cigli e dalle parallele ad essi correnti ad una distanza d'uso che è uguale, per i cavi piccoli, alla metà della loro larghezza misurata da ciglio a ciglio; per i cavi di maggiori dimensioni, dette strisce sono generalmente minori di quanto risulterebbe dall'applicazione del suddetto criterio e variano da zona a zona del vaso a seconda delle necessità».

La norma, che mira a tutelare la funzionalità e l'integrità dei canali (di irrigazione e di scolo), accomuna nella regolamentazione due posizioni giuridiche, completamente diverse tra loro.

Per la costituzione dell'acquedotto si possono infatti seguire due strade differenti.

- con la prima gli utenti dell'acqua acquistano sul libero mercato (o mediante espropriazione) la striscia di terreno necessaria a costruire il canale dal punto di alimentazione a quello di destinazione;
- la titolarità della proprietà del terreno e del cavo si costituisce in capo all'ente di fatto o al consorzio, che gestisce l'acquedotto, e il rapporto che si viene a costituire fra tale canale e i fondi vicini non è diverso da quello esistente fra proprietà confinanti.

Pertanto se la striscia di terreno a suo tempo acquistata consente solo il deflusso delle acque, non vi è alcuna possibilità di accedere ai fondi rivieraschi altrui per eseguire le ispezioni del canale e le operazioni di spurgo.

Non vi è infatti alcuna limitazione, prevista dalla legge a carico dei fondi rivieraschi di proprietà altrui, e l'unica possibilità è quella prevista dall'art. 843 Codice Civile che impone al proprietario confinante l'obbligo di permettere l'accesso e il passaggio sul proprio fondo, (sempre che ne venga riconosciuta la necessità) al fine di costruire o riparare un'opera propria del vicino.

L'accesso sul fondo del vicino è consentito solo per la costruzione di manufatti o l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione, previo pagamento di un'adeguata

indennità in relazione al danno cagionato dall'eccesso o dal passaggio, indipendentemente da qualsiasi colpa da parte di chi esegue l'opera.¹⁾

Nel Codice Civile non esiste dunque, a beneficio dell'acquedotto costruito sul terreno di proprietà dell'utenza, la servitù di rastara descritta nell'uso cremonese, e cioè la possibilità di passaggio e di deposito dello spurgo sui terreni rivieraschi del canale di proprietà altrui.

Né questa situazione esonera il gestore dell'acquedotto dall'eseguire le suddette operazioni di pulizia del cavo, perché la manutenzione del canale è essenziale non solo per assicurare un costante e regolare deflusso delle acque a vantaggio del fondo beneficiario, ma anche per tutelare i vicini da eventuali esondazioni: gli artt. 915-917 C.C. regolano gli interventi da parte dei proprietari vicini per la riparazione delle opere e la rimozione degli ingombri, non eseguite dal proprietario del cavo, e l'addebito delle relative spese.

Fanno eccezione a tali principi i canali pubblici di bonifica, in relazione ai quali, in base all'art. 140 lett. e) del regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 386 i possessori e affittuari dei terreni, compresi nel perimetro della bonifica, sono tenuti a «lasciare libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argine una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli spurghi ed altri lavori di manutenzione».

Pertanto il riferimento contenuto nell'uso cremonese alla servitù di rastara come diritto automaticamente costituito a carico dei fondi rivieraschi di canali costruiti su terreno di proprietà degli utenti è del tutto sfornito di fondamento legale.

Se detti utenti vogliono ottenere il diritto ad accedere sui fondi limitrofi e a depositare su di essi lo spurgo, derivante dalla pulizia dei canali, devono costituire una servitù volontaria a carico dei fondi rivieraschi e a favore del canale, servitù che avrà il contenuto ed i limiti risultanti dal titolo (e quindi dalla volontà delle parti) e non dagli usi.

E' quasi superfluo aggiungere che nessun rilievo potrebbe avere la circostanza che da molto tempo questo diritto viene esercitato di fatto sui fondi finitimi.

La servitù di rastara, come descritta nell'uso, non poteva infatti essere usucapita nel vigore del codice del 1865, perché trattasi di una servitù discontinua, che richiede un fatto attuale dell'uomo per essere esercitata (artt. 617 e 630).

Ma non può essere usucapita nemmeno sotto il codice vigente, che pure prevede l'usucapione delle servitù discontinue, purché apparenti (art. 1061), perché la servitù di passaggio per la manutenzione del cavo e quella di deposito dello spurgo non presuppongono alcuna opera visibile e permanente destinata al suo esercizio.

Tuttavia, come si è accennato, vi è un secondo strumento giuridico per l'utente dell'acqua di ottenere il godimento di tale diritto ed è la costituzione (volontaria o coattiva) della servitù di acquedotto.

Essa consiste nel diritto di trasportare acqua a favore di un fondo (dominante) attraverso un fondo altrui (servente): in questa ipotesi l'incavo (naturale o artificiale)

necessario per lo scorrimento dell'acqua insiste sul fondo altrui e appartiene al proprietario del fondo servente.

La differenza rispetto alla prima ipotesi appare chiara quando cessi per qualsiasi causa il funzionamento dell'acquedotto: nel caso di servitù, infatti, il proprietario del fondo servente, per il principio di elasticità del diritto di proprietà, riacquista la piena disponibilità del tratto di terreno su cui insisteva il canale, ora non più utilizzato, mentre nel caso di acquedotto costruito su terreno di proprietà degli utenti, la cessazione del funzionamento del canale non determina né la perdita per gli utenti della proprietà del terreno, su cui insisteva il cavo ormai inutilizzato, né l'espansione su tale terreno del diritto di proprietà dei fondi rivieraschi.

Ora, poiché nella servitù di acquedotto il canale di adduzione delle acque si trova sul fondo altrui, tutte le operazioni necessarie al corretto funzionamento del cavo (vigilanza, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria), non possono che avvenire sul fondo servente.

Se la servitù di acquedotto è stata costituita volontariamente, per determinare l'ampiezza del contenuto e le modalità di esercizio di essa, bisogna fare riferimento al titolo, cioè alla volontà delle parti manifestata al momento della costituzione del diritto reale.

In ogni caso per ragioni logiche la servitù comprende tutto ciò che è necessario per assicurare la particolare utilità, che al fondo dominante deve apportare quel tipico diritto reale.

E già nel diritto romano, la giurisprudenza ritenne comprese nella servitù di acquedotto, anche in difetto di espressa indicazione del titolo costitutivo, alcune facoltà accessorie, ritenute indispensabili all'esercizio della stessa: *«si per tuum fundum ius est mihi aquam rivo ducere, tacita haec iura sequuntur, ut reficere mihi rivum liceat, ut adire, qua proxime possim, ad reficiendum eum ego fabrique mei, item ut spatium relinquat mihi dominus fundi, qua dextra et sinistra ad rivum adeam et quo terram limim lapidem harenam calcem iacere possim»* (Pomp. Dig. 8, 4, II, I).

Ulpiano infine descrive ampiamente l'interdetto *de rivis* concesso dal Pretore romano a favore dell'utilizzatore dell'acquedotto per sistemarlo e purgarlo (Dig. 43, 21, I).

Disposizioni simili erano contenute nell'art. 639 del codice civile del 1865, secondo il quale «il diritto di far passare le acque nel fondo altrui comprende quello di passare lungo le sponde del canale per vigilare la condotta delle acque e di farvi gli spurghi e le riparazioni occorrenti».

Il nuovo codice non ha ripetuto queste prescrizioni minuziose, limitandosi a ribadire (per questa come per altre servitù), il principio generale secondo il quale «il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne» (art.1064).

Si tratta di un principio di intuitiva evidenza e trova applicazione per tutte le facoltà accessorie (diverse in relazione al contenuto delle singole servitù), sempre che siano indispensabili all'esercizio della servitù medesima.

Dette facoltà, che dottrina e giurisprudenza definiscono «*adminicula servitutis*» sono connaturali all'esercizio della servitù cui accedono, indipendentemente dalla volontà delle parti.

I contraenti, anzi, non possono nemmeno escludere espressamente tali facoltà: una volta che la legge le considera necessarie per usare la servitù, negare tali facoltà indispensabili equivarrebbe ad impedire l'esercizio del diritto, che invece si vuole costituire, e un atto siffatto sarebbe nullo per contraddittorietà.

Dal carattere accessorio di tali facoltà consegue che esse necessariamente seguono le sorti della servitù, cui accedono, per cui la modifica o l'estinzione della servitù comportano uguali conseguenze sull'esercizio di tali facoltà.

Dal carattere strumentale all'esercizio delle servitù deriva la conseguenza che esse possono essere utilizzate solo per quello scopo: così l'accesso sul fondo servente è consentito nella servitù di acquedotto esclusivamente per effettuare l'ispezione del canale, lo spurgo e la manutenzione di esso e non per altri scopi.

Dal carattere di stretta indispensabilità di tali facoltà in relazione all'esercizio della servitù consegue che esse possono venire autonomamente meno, ogni volta che la modificazione dei luoghi abbia fatto cessare tale indispensabilità: si pensi ad esempio all'apertura di una via pubblica, che potrebbe far venir meno la necessità di passare sul fondo servente per accedere al canale.

Le facoltà connaturali all'esercizio della servitù di acquedotto, che, secondo l'art. 1064 c.c., devono considerarsi necessariamente e automaticamente comprese nel suddetto diritto reale, sono costituite per pacifica giurisprudenza, risalente come si è visto al diritto romano, dalle facoltà del proprietario del fondo dominante di usare del fondo servente per accedere liberamente al canale al fine di effettuare la necessaria vigilanza sul deflusso dell'acqua e le eventuali operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché per eseguire lo spurgo del cavo depositando sul terreno rivierasco il materiale estratto.

E' stato altresì precisato che la predetta estensione della servitù non subisce alterazione alcuna, nel caso che il proprietario del fondo servente, per essere contente delle opere destinate al passaggio delle acque sia a sua volta interessato alla predetta vigilanza e manutenzione.²⁾

La manutenzione e lo spurgo del canale costituisce non solo un diritto, ma un dovere del proprietario del fondo dominante, al cui adempimento può essere costretto da parte del proprietario del fondo servente (art. 1090 c.c.).

Queste facoltà essenziali per l'esercizio della servitù di acquedotto, con le caratteristiche giuridiche sopra descritte, non possono definirsi, come fa l'uso cremonese, una servitù accessoria, sia pure di carattere automatico.

Le servitù accessorie, infatti, costituiscono un istituto diverso: esse consistono in quei particolari diritti e facoltà che, pur trovandosi con il contenuto della servitù principale in rapporto di connessione strumentale (come gli ammenicoli della servitù), non sono tuttavia strettamente indispensabili per l'uso della servitù medesima, ma mirano a rendere più agevole e più comoda la realizzazione dell'*utilitas* principale in favore del fondo dominante.

Con riferimento alla servitù di acquedotto la striscia di terreno rivierasco assoggettato al deposito dello spurgo, assolutamente indispensabile per l'esercizio di tale operazione, è quella (molto stretta) occorrente per uno spurgo manuale: e in questo senso dispone l'uso cremonese, riservando allo spurgo una striscia molto limitata lungo entrambi i cigli del canale.

E' notorio che oggi siffatte operazioni manuali sono estremamente ardue per la difficoltà di reperire la necessaria manodopera e per i costi molto onerosi.

Sarebbe assai più agevole ed economico eseguire lo spurgo con mezzi meccanici, ma ciò richiede una striscia più ampia di terreno rivierasco per il passaggio dei mezzi e per il deposito dello spurgo.

Per conseguire questo più comodo esercizio della servitù occorre però costituire una distinta ed autonoma servitù (questa sì, accessoria), che è complementare e connessa con la servitù principale di acquedotto.³⁾

Il contenuto della servitù in esame e l'estensione delle facoltà accessorie, secondo le considerazioni che precedono, trovano positiva conferma nelle disposizioni dettate per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto.

L'art. 1038 c.c. prevede il pagamento di un'indennità, che, per il tratto occupato dal cavo, corrisponde al suo valore senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo (e ciò, nonostante che questo tratto di terreno rimanga pur sempre di proprietà del titolare del fondo servente, anche se sottratto al suo godimento e disponibilità) oltre i danni derivanti dalla separazione di due o più parti o da altro deterioramento di detto fondo; mentre per il tratto destinato al deposito delle materie estratte e al getto dello spurgo corrisponde alla metà del suo valore (ma il proprietario del fondo servente su questo tratto può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucciate, purché ciò possa avvenire senza danno all'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione).

* * * * *

NOTE

1) Vedi in proposito Cass. 7 novembre 1970 n. 2282; Cass. 14 maggio 1969 n. 1670; Cass. 22 novembre 1968 n. 3796; Cass. 14 giugno 1957 n. 2249.

2) Vedi in questo senso Cass. 24 giugno 1972 n. 2149; Cass. 20 maggio 1969 n. 1771; Cass. 28 gennaio 1963 n. 128; Cass. 11 Agosto 1961 n. 1978.

- 3) Vedi con riferimento alle servitù accessorie Cass. 9 maggio 1969 n. 1592; Cass. 12 giugno 1961 n. 1368; Cass. 3 giugno 1959 n. 1663.

* * *

Riportiamo, di seguito, una sentenza del Tribunale di Cremona, in data 18 dicembre 1965, nella quale fu Giudice Estensore lo stesso dott. Nuovo, che applica in modo esauriente i principii precedentemente espressi.

Tribunale di Cremona – Sentenza 18 dicembre 1965: pRes. Colace, Est. Nuovo.

[Riferimenti : Servitù - Servitù di Acquedotto – Estensione – Usi della provincia di Cremona – Servitù di rastara – Co,unione e Condominio – Azione per il risarcimento danni subiti dalla comunione – Legittimazione del singolo condominio.]

Sintesi: L'utente di una roggia, quale partecipante alla comunione della proprietà dell'acqua in essa corrente e del diritto reale di servitù di acquedotto, è legittimato, anche se proprietario di fondo dominante sito a considerevole distanza dal fondo servente, a proporre nei confronti del proprietario di questo azioni a tutela del diritto comune.^(a)

La servitù di acquedotto comprende la facoltà di raggiungere liberamente ogni punto ove l'acqua scorre, di eseguire lo spurgo, di compiere tutte le opere di riparazione e di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di esercitare la necessaria vigilanza sul deflusso dell'acqua; in particolare detta servitù, costituita a scopo di irrigazione e di scolo, comprende anche, secondo gli usi della provincia di Cremona, la c.d. servitù di «rastara», vale a dire il diritto di passaggio su entrambe le rive della roggia e il diritto di deposito dello spurgo sulla striscia di terreno limitata dalle rive e da una linea che corre parallela ad esse ad una distanza d'uso.^(b)

Il partecipante ad una comunione non è legittimato a proporre un'azione di risarcimento di danni subiti dalla comunione; né, ove non abbia comprovato la misura della sua quota di partecipazione, la domanda può intendersi ridotta nei limiti della quota stessa.^(c)

* * *

Il Tribunale – La prima eccezione sollevata dalla convenuta attiene alla legittimazione dell'attore. Si obietta della ditta X che il Sig. Y non ha provato di avere una servitù attiva di acquedotto sul fondo in oggetto; che il fondo di sua proprietà pur essendo irrigato dalla roggia Tiglia Botta si trova a diversi chilometri di distanza dallo stabilimento della ditta, che il Sig. Y non ha alcun diritto sul cavo ma solo sull'acqua; che egli quindi è solo un utente della roggia predetta la quale deve definirsi un consorzio ossia una persona giuridica privata, la cui rappresentanza in giudizio spetterebbe al presidente ovvero a tutti i consorziati congiuntamente.

Osserva il tribunale che è pacifico tra le parti che il fondo della ditta X è gravato di servitù di acquedotto a favore della roggia Tiglia Botta: ciò risulta dall'atto di acquisto di proprietà della convenuta ed è stato riconosciuto dalla ditta medesima con la scrittura privata 12 aprile 1963.

Ma quando si dice «a favore della roggia» non si vuol dire certo che il fondo dominante è la roggia: fondi dominanti sono invece quelli di tutte le persone che hanno diritto di utilizzare

l'acqua della roggia per i bisogni agricoli. Come infatti precisa l'art. 1033 cod. civ. ha diritto di chiedere la servitù di acquedotto coattivo «chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzare (le acque di ogni specie) per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali».

Nessun rilievo ha quindi che il fondo dell'attore sia a distanza di qualche chilometro dal fondo della convenuta, quando è assolutamente pacifico che il fondo medesimo è servito dalla roggia Tiglia Botta ed ha diritto a 105 ore di acqua in ruota di diciotto giorni.

Riguardo alla così detta utenza della roggia non vi è alcuna prova in atti che essa sia costituita in forma di consorzio, il cui regolamento del resto dovrebbe risultare da atto scritto (art. 918 cod. civ.). In genere, invece, queste utenze di roggia sono delle semplici comunioni, i cui partecipanti hanno in comune la proprietà dell'acqua e il diritto reale di servitù di acquedotto.

Poiché è principio pacifico in giurisprudenza che ciascun partecipante alla comunione ha legittimazione a proporre azioni a difesa del diritto comune e l'attore Salomoni è per quel che si è detto uno dei partecipanti alla comunione della roggia Tiglia Botta, l'eccezione della convenuta va respinta.

Contesta in secondo luogo la ditta X che la servitù di acquedotto comporti l'obbligo da parte del fondo servente di riservare un passaggio ai lati del canale: nessuna disposizione di legge prescriverebbe questo *adminiculum servitutis*. Ma nemmeno questa eccezione appare fondata. Fin dal diritto romano la diffusione della servitù di acquedotto condusse la giurisprudenza a comprendervi, anche in difetto di espressa indicazione nel titolo costitutivo, diverse facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio: «*si prope (per) tuum fundum ius est mihi aquam rivo ducere, tacita haec iura sequuntur, ut reficere mihi rivum liceat, ut adire, qua proxime, possim, ad reficiendum eum ego fabrique mei, item ut spatium reliquat mihi dominus fundi, qua dextra et sinistra ad rivum adeam et quo terram limum lapidem harenam calcem iacere possim*» (Pomp. Dig. 8, 4, 11, I).

Un apposito interdetto *de rivis* tutelava l'uso e la manutenzione dell'acquedotto contro chiunque impedisse di *reficere* o purgare le opere (*rivi, specus, septe*) costruite *aquae ducondae causa* (Ulp. Dig. 43, 21, I) in sostanza contro chiunque impedisse le riparazioni e lo spurgo del canale. Queste regole furono seguite nel diritto medioevale e in quello successivo, nel quale comincia, specie attraverso gli statuti comunali e successivamente nella legislazione principesca, a comparire la figura dell'acquedotto coattivo, concepito dapprima come vendita forzata della striscia di terreno necessaria per la costruzione del canale e poi come un vero e proprio diritto reale coattivo con obbligo di indennizzo.

Disposizioni simili a quelle dettate dalla giurisprudenza romana erano contenute nell'art. 639 cod. civ. 1865: «il diritto per far passare le acque nel fondo altrui comprende quello di passare lungo le sponde del canale per vigilare la condotta delle acque e di farvi gli spurghi e le riparazioni occorrenti». E' vero che questa disposizione non è stata riprodotta nel nuovo codice, ma non si può dire che il legislatore abbia voluto abrogarla.

Come si è già rilevato il cosiddetto diritto di «rastara» deve considerarsi una facoltà accessoria indispensabile per l'esercizio della servitù ed è principio generale stabilito dall'art. 1064 cod. civ. che «il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne»: in questo senso è la dottrina e la giurisprudenza (vedi da ult. Cass. 28 gennaio 1963, n. 128,

Foro it., Rep. 1963, voce *Servitù*, n. 119; 11 agosto 1961, n. 1978, *id.*, Rep. 1961, voce cit., n. 152).

Anche per il nuovo codice quindi la servitù di acquedotto comprende la facoltà di raggiungere liberamente ogni punto dove l'acqua scorre, eseguire lo spurgo, compiere tutte le opere di riparazione o di manutenzione, ordinaria e straordinaria, ed esercitare la necessaria vigilanza sul deflusso dell'acqua. Questo modo di esercizio della servitù di acquedotto trova conferma nell'uso esistente in provincia di Cremona, che ha radici molto antiche se è già citato in una opera edita nel 1672. Secondo il citato uso, come risulta dalla raccolta ufficiale della camera di commercio di Cremona, «la servitù d'uso dei casi di irrigazione e di scolo contiene anche la cosiddetta servitù di «rastara», vale a dire il diritto di passaggio su entrambe le rive della roggia e il diritto di deposito dello spurgo sulla striscia di terreno limitata dalle rive e da una linea che corre parallela ad esse ad una distanza d'uso che è uguale per le rogge più piccole alla metà della distanza fra ciglio e ciglio; per le rogge più larghe la striscia è generalmente più stretta di quella che risulterebbe dall'applicazione di tale criterio, e varia da punto a punto della roggia, secondo la necessità».

Per quanto riguarda il merito della causa è risultato dalla consulenza tecnica di ufficio che il lato verso ponente dello stabilimento della ditta X è protetto da una cancellata che, pur trovandosi a distanza dalla riva inferiore a quella stabilita per l'esercizio della rastara, non costituisce un ostacolo allo spurgo della roggia, sia perché da quel lato lo spurgo si svolge con maggior difficoltà data l'altezza del piano di campagna sia perché lo spurgo può essere lanciato anche al di là della cancellata. Il sig. Y modificando la primitiva domanda di demolizione ed arretramento della recinzione chiede che, accertata la cosiddetta servitù di rastara per una profondità di 6° cm. e ritenuto che la recinzione verso ovest, costituisce una diminuzione di tale servitù, si condanni la ditta X a tollerare che lo spurgo venga gettato attraverso la cancellata nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in lire 200.000.=.

La prima domanda, quella relativa all'accertamento della cosiddetta servitù di rastara, deve essere, per quel che si è detto sopra, accolta. L'immobile della convenuta è soggetto a tale servitù per una profondità di 60 cm. dalla riva come stabilito dal consulente tecnico di ufficio: non può ritenersi, come sostiene la convenuta, tale misura eccessiva perché essa è inferiore a quella stabilita dagli usi che nella specie con una roggia larga due metri dovrebbe essere di circa un metro.

Tale accertamento comporta che la ditta X, se non arretra la cancellata, deve tollerare che lo spurgo sia gettato al di là della cancellata medesima.

Provata appare anche la domanda proposta dall'attore di diminuzione della servitù, in quanto su questo lato la costruzione della cancellata rende leggermente più incomodo l'esercizio dello spurgo. A questo titolo l'attore ha chiesto la somma di lire 200.000.= a titolo di risarcimento dei danni derivati dalla costruzione di detta opera: in tale richiesta, come risulta dal contenuto degli scritti difensivi, non si riferisce dai danni subiti dal Sig. Y, quale partecipante dalla comunione del diritto di servitù di acquedotto, ma all'intera comunione. Occorre quindi rilevare che se al partecipante alla comunione è riconosciuta la legittimazione a proporre azioni in difesa del diritto comune, non può essere riconosciuta uguale legittimazione per la azione di risarcimento di danni che, quale azione personale, compete a ciascuno dei partecipanti nei limiti della sua quota. Poiché il Sig. Y ha agito non in tali limiti

